



FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI
PER IPOVEDENTI E CIECHI

*REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
DI FORNITURE E SERVIZI DELLA FISPIC*

Deliberato dal Consiglio Federale del 25 novembre 2022

ART. 1 – PREMESSA E DEFINIZIONI

1. La Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (“FISPIC”) con il presente regolamento istituisce il proprio Elenco ufficiale dei Fornitori (“Albo Fornitori”) individuandone i criteri e le modalità di gestione.

L’Albo Fornitori, disciplinato dal presente Regolamento, è inteso quale strumento idoneo a garantire l’applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

2. L’Albo Fornitori è istituito su supporto cartaceo ed è tenuto presso la Segreteria Federale che provvederà annualmente, ovvero nelle ipotesi in cui dovesse essere richiesta una modifica e/o integrazione, al suo aggiornamento.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L’Albo Fornitori è utilizzato dalla FISPIC come strumento di identificazione degli Operatori Economici da consultare ai fini dell’affidamento di forniture e dell’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore presso la FISPIC.

Resta ferma la facoltà della FISPIC di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all’Albo Fornitori o di ricorrervi parzialmente nelle seguenti ipotesi:

- per forniture, servizi e lavori che, per loro peculiarità tecnica, qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo;
- per acquisti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle oggetto dell’Albo Fornitori;
- per approvvigionamenti di natura d’urgenza.

Resta ferma la facoltà della FISPIC di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli Operatori Economici iscritti, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.

ART. 3 – ELENCO CATERGORIE MERCEOLOGICHE

1. Gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività di cui al “Allegato A – Elenco Categorie Merceologiche”.

I soggetti richiedenti con l’iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FISPIC, in quanto l’iscrizione ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori e non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Albo Fornitori da parte della FISPIC non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere, nei confronti della FISPIC stessa.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori della FISPIC:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui al codice degli appalti, come modificato dal d.lgs 50\2016.

2. Ogni operatore economico interessato e in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5, dovrà far pervenire la propria richiesta di iscrizione esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo fispic.federazione@pec.it , compilando l'apposita "Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori FISPIC" consultabile e scaricabile dal sito istituzionale.

La domanda deve, in ogni caso, contenere la dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445\2000, l'espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge sulla *privacy* e deve necessariamente riportare, in allegato, copia del presente regolamento sottoscritto in ogni sua pagina per espressa accettazione.

3. L'operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche o, se già iscritto, può chiedere l'estensione ad altre categorie merceologiche.

4. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione verrà data comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di avvenuta iscrizione entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda da parte della Segreteria Federale.

In ipotesi di rigetto della domanda di iscrizione, l'operatore economico non riceverà alcuna comunicazione.

5. L'ordine di iscrizione all'Albo Fornitori degli operatori economici la cui domanda, a fronte dell'esito positivo della procedura di iscrizione, sia stata accolta è indicato dalla data di conferma di avvenuta iscrizione.

6. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori può essere presentata in ogni momento dell'anno solare.

7. Inoltre, sia nel corso della procedura di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'Albo Fornitori, la FISPIC si riserva di effettuare approfondimenti e verifiche sulla veridicità dei documenti presentati.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
3. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
6. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
7. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31/05/1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
8. osservanza o non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68 (diritto al lavoro dei disabili);
9. non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o di ogni altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
10. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge n.383/2001 e s.m.i. o che, nel caso se ne siano avvalsi i soggetti richiedenti, abbiano concluso il procedimento di emersione;

11. non essere incorsi, nei due anni precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo, nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.Lgs. n.286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
12. possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica per ciascuna categoria merceologica cui il fornitore intende iscriversi;
13. essere in possesso di un indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata;
14. La prova della sussistenza di ogni singolo requisito può essere richiesta dalla FISPIC in qualunque momento.

ART. 6 – GESTIONE ELENCO

1. Con cadenza biennale, gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori sono tenuti a confermare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445\2000, la persistenza del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5 ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

L'inadempimento a tali obblighi comporta la cancellazione dall'Albo Fornitori.

2. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare, senza ritardo, ogni modificazione del proprio assetto soggettivo\organizzativo.

ART. 7- SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL'ALBO

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo nelle specifiche categorie merceologiche e ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento per le quali la FISPIC intenda avvalersi dell'Albo Fornitori, vengono selezionati con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Regolamento.

2. Per importi fino ad €2.000,00 (cinquemila/00), esclusi accessori, sia che si tratti di acquisizione di bene che di effettuazione di servizi, la FISPIC può interpellare un unico operatore economico iscritto nell'elenco, prescindendo dal criterio rotativo, sulla base di ragioni di opportunità, convenienza, nonché per altre ragioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente.

3. Resta ferma la facoltà della FISPIC, valutata l'esecuzione dei precedenti contratti, di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatrici o di invitare altri fornitori non iscritti all'Albo.

4. L'iscrizione all'Albo Fornitori non costituisce, in nessun caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente Regolamento.

ART. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

a) quando il Fornitore non abbia risposto, a seguito di invito, per tre volte consecutive;

- b) quando il Fornitore si renda responsabile di inadempienza contrattuale o di gravi irregolarità nella gestione delle prestazioni affidate;
 - c) quando il Fornitore abbia in corso un contenzioso giudiziale o extra giudiziale con la FISPIC o con altro organismo ad essa collegata;
 - d) in caso di falsa dichiarazione o perdita dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 5.
2. La cancellazione dall'albo è, altresì, disposta su richiesta dell'Operatore Economico interessato.
 3. Dell'avvenuta cancellazione dall'Albo Fornitori è data comunicazione all'operatore interessato a mezzo posta elettronica certificata.
 4. La cancellazione dall'Albo Fornitori ha efficacia interdittiva biennale.

ART.9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera n.70 del 25.11.2022 ed entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale della FISPIC oggi 29.11.2022.

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento Generale (UE) 2016\679, si informa che i dati conferiti dai soggetti richiedenti saranno trattati nei modi e nelle forme previste dal predetto Regolamento, ed in ogni caso nei limiti delle attività strettamente connesse al presente Regolamento, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti. Il titolare del trattamento dati è la FISPIC. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Domenico Viola, i cui dati di contatto sono disponibili sul sito istituzionale della Federazione, nella sezione privacy.

ART. 11 – PUBBLICAZIONE

L'avviso di adozione del presente Regolamento viene pubblicato sul sito *internet* della FISPIC.

ART.12 – FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione delle norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo Fornitori sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ALLEGATI

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- Domanda di Iscrizione all'Albo Fornitori FISPIC;
- Allegato A – Elenco Categorie Merceologiche.